

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	N. di rep. ____	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE	
	PRESTAZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA E SUCCESSIVA	
	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE DEL	
	CENTRO SPORTIVO NATATORIO IN COMUNE DI REZZATO -	
	CUP: J53I25000140009 - CIG: B8C2532DF8	
	L'anno 2025 addì _____, del mese di ____ nella sede	
	di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via	
	Giacomo Matteotti n. 327.	
	Avanti a me dott. Armando Sciatti Segretario	
	dell'Ente autorizzato a rogare i contratti in forma	
	pubblica amministrativa in favore della Comunità	
	Montana di Valle Trompia, ai sensi dell'art. 49	
	dello Statuto approvato con delibera Assembleare n.	
	34 del 30.12.2009;	
	SONO COMPARSI	
	da una parte: Arch. Alessandro Abeni, nato a Brescia	
	il 10/08/1965 in qualità di in qualità di Dirigente	
	dell'Area Agricoltura e Ambiente della Comunità	
	Montana Valle Trompia , giusta decreto del Presidente	
	1	

n. 9485 del 30.07.2024, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana della Valle Trompia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 83001710173;

dall'altra parte Arch. Fabrizio Veronesi, nato a Brescia (BS) il 12.11.1960, in qualità di rappresentante della società **SE.VA.T. Servizi Valle Trompia SCARL** con sede in Via Giacomo Matteotti, 325 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) - C.F./ P.IVA 03849630987, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società - deliberazione _____, in qualità di Direttore Generale della predetta Società che agisce quale Società in forma singola ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia come risulta da visura camerale acquisita in data ____ al n. T _____, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società Consortile a Responsabilità Limitata è stata

trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 84,65% in detta società;
- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____ con scadenza validità _____ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;
- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- Con delibera di giunta n. ____ del ____ Comunità Montana ha approvato lo schema di contratto in house con la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. per lo svolgimento delle prestazioni di committenza ausiliaria e successiva realizzazione dell'opera "Riqualificazione del centro sportivo natatorio" in comune di Rezzato.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento delle prestazioni di committenza ausiliaria e della successiva realizzazione dell'opera "Riqualificazione del centro sportivo natatorio" in comune di Rezzato.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di

sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento dell'intervento, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato alle nuove scadenze concordate tra le parti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente le fasi di cui all'art. 3 comma 2 del Protocollo di intesa tra Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Rezzato approvato con le relative delibere n. 66 del 08/05/2025 e n. 61 del 29/04/2025, nello specifico:

1. curare l'eventuale fase di individuazione del promotore in caso di partenariato pubblico privato, e tutti gli adempimenti connessi, secondo le previsioni del Codice dei Contratti;

2. curare l'affidamento delle competenze tecniche esterne eventualmente necessarie e l'appalto dei lavori ovvero l'affidamento della Concessione nel rispetto del Codice dei Contratti;

3. curare l'esecuzione del contratto per la fase realizzativa delle opere e la relativa direzione dei

lavori;

	• quota del 50% alla consegna dei lavori per la	
	direzione lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 25% al raggiungimento dell'50% dei	
	lavori per la direzione lavori e coordinamento	
	della sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 25% alla presentazione del	
	certificato di regolare esecuzione;	
	3. La liquidazione avverrà dietro presentazione di	
	fattura elettronica.	
	4. L'importo per gli oneri di gara e pratiche	
	amministrative sarà trasferito _____;	
	5. Le liquidazioni e i trasferimenti avverranno in	
	coerenza con i flussi di versamento della quota da	
	parte del Comune di Rezzato a favore della Comunità	
	Montana di Valle Trompia.	
	Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di	
	modifica	
	Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove	
	esigenze non dilazionabili (a titolo	
	esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili	
	o derivanti da variazioni legislative o di	
	pubblico interesse o di pubblica tutela), è	
	facoltà della Comunità Montana richiedere a	

Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico

di regolarità contributiva in corso di validità in
relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle
prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità /
l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.
Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità
previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi
finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea
Crescini, in qualità di Presidente della Società,
nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch.
Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della

Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio"

IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. La società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. La società inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni

caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno

della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a

quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha

natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante modello unico informatico utilizzando il software UniMod 4.3.

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante personal computer e software di videoscrittura (art.32 co. 14 del codice dei contratti). Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti direttamente dal video che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Arch. Alessandro Abeni

Per la Ditta

Il rappresentante Arch. Fabrizio Veronesi

Il Segretario Dott. Armando Sciatti

Io sottoscritto Segretario Dott. Armando Sciatti,
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono stati verificati ai sensi dell'art.10 del
D.P.C.M. 30.03.2009.

Il Segretario Dott. Armando Sciatti

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti